

## Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.2.2014 La Nuova Procedura Civile, 2, 2014

## Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

## Il giudice può legittimamente rifiutare una richiesta di C.t.u. laddove la parte voglia supplire alla propria deficienza probatoria.

La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio e, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

## Tribunale di Perugia, sezione seconda, sentenza del 28.8.2013

...omissis...

L'odierna opposta xxx. ha proposto, con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo, una domanda di pagamento del corrispettivo per il servizio di ristorazione ed alloggio svolto nei confronti della ditta opponente xx. di Lxxxx A fronte di tale domanda, l'opponente xxxO. non ha contestato lo svolgimento della prestazione né la quantificazione del corrispettivo ma ha preliminarmente sollevato un'eccezione di prescrizione presuntiva, ai sensi dell'art. 2954 c.c.. Tale norma, secondo cui "si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano", si applica anche al caso di specie in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, il fatto che la prestazione del servizio di ristorazione ed alloggio fosse svolta

continuativamente a favore degli operai della ditta opponente non esclude che il corrispettivo potesse essere comunque pagato, se non immediatamente all'esito dell'effettuazione di ogni singola prestazione, quantomeno periodicamente, come del resto dimostrato dal fatto che le fatture erano emesse a distanza di circa dieci venti giorni l'una dall'altra.

L'applicazione della disciplina della c.d. prescrizione presuntiva di cui all'art. 2954 c.c. appena richiamato comporta che, a seguito del mero decorso del tempo previsto dalla norma, si verifica una presunzione di intervenuta estinzione dell'obbligazione per adempimento della stessa, presunzione che può essere vinta solo attraverso il deferimento del giuramento decisorio. E tale presunzione che il debito sia stato pagato, è sottoposta alle stesse regole che disciplinano la prescrizione ordinaria (cfr. Cassazione civile, sez. II, 8 febbraio 1994, n. 1248), tra cui quelle in tema di interruzione.

Nel caso di specie, in cui le prestazioni per cui è richiesto il pagamento del corrispettivo si sono svolte tra marzo e luglio 2003, il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla lettera del legale dell'opposta datata 19.9.2003 (doc. 2 fasc.res.), lettera che l'opponente assume di avere ricevuto il 15.10.2003; anche ad ammettere che tale lettera abbia interrotto il decorso del termine solo per alcuni dei crediti vantati, ovvero per quelli sorti successivamente al 15.4.2013, si deve tuttavia riconoscere che l'ulteriore atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla notificazione del decreto ingiuntivo in data 26.6.2004, è successivo allo spirare del nuovo termine di sei mesi decorrente dalla ricezione della lettera già citata; pertanto, stante il decorso del termine di cui all'art. 2954 c.c., si deve presumere che il credito vantato dall'opposta Osteria Umbra S.n.c. sia stato estinto. Quindi, essendo fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente revocato.

L'opponente xxxxx ha poi proposto una domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo per lavori di tinteggiatura da essa svolti su incarico della Osteria Umbra S.n.c..

L'effettuazione dei lavori da parte della società opposta è stata tuttavia negata dal legale rappresentante della xxxxxc. nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli.

Le dichiarazioni del testimone xxx figlio dell'opponente, il quale ha affermato che gli operai della ditta del padre avrebbero provveduto allo svenimento della carta da parati ed alla pitturazione di almeno cinque sale, del corridoio di accesso e della hall, sono d'altro canto smentite sia dalla testimone xxxxx madre del legale rappresentante della Osteria Umbra S.n.c. ed ex socia di tale società, la quale ha riferito che un ragazzo della ditta xx aveva imbiancato le stanze "per suo conto", che, soprattutto, dal testimone xxxx, dipendente della ditta xxxx. all'epoca dei fatti, il quale ha solo riferito che fu eseguito "qualche lavoretto per xxx", espressione chiaramente indicativa di lavori saltuari e di scarso significato, non di un lavoro della rilevanza di quello indicato dalla ditta opponente.

In relazione a tale domanda riconvenzionale, dunque, la ditta opponente non ha fornito sufficienti prove della consistenza dei lavori eseguiti; la stessa ditta opponente non ha in alcun modo provato né l'estensione delle superfici oggetto di intervento né il tempo necessario per lo svolgimento dei lavori. Ed in mancanza di tali elementi, appare inammissibile anche l'espletamento della consulenza tecnica richiesta dalla ditta xxxx posto che la

consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio e, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (ex multis, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 febbraio 2011, n. 3130; Cassazione civile, sez. III, 12 febbraio 2008, n. 3374).

Conseguentemente, anche la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente xxxxx. deve essere ritenuta infondata e rigettata.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo ma anche del rigetto della domanda riconvenzionale, sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo; rigetta la domanda riconvenzionale;

dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Perugia, il 17 agosto 2013.

Depositata in Cancelleria il 28 agosto 2013.